

Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari, finanziari e di investimento

FOGLIO INFORMATIVO - FIDEIUSSIONE

(Mod. 262117)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Sito internet: www.fideuram.it

Per maggiori informazioni contatta il Servizio Clienti di Fideuram  (se chiami dall'estero +39.011.4629281)

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la Banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della Banca stessa nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- possibilità per il Garante di dover pagare quanto dovuto dal debitore garantito in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il Garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Sono a carico del fideiussore:

- le spese per l'eventuale registrazione della fideiussione ed ogni altra spesa ad essa inerente o conseguente;
- gli interessi moratori in caso di ritardato pagamento di quanto dovuto in presenza di escussione della fideiussione.

Recesso dalla garanzia

È facoltà del fideiussore recedere dalla garanzia con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o telegramma indirizzata alla Filiale della Banca destinataria della garanzia medesima ovvero al diverso indirizzo successivamente comunicato dalla Banca, per iscritto, al fideiussore. La comunicazione scritta di recesso potrà essere altresì presentata direttamente alla suddetta Filiale. Il recesso avrà efficacia decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi bancari dalla data di ricezione della comunicazione.

Il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore principale in essere alla data di efficacia del recesso che di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza di rapporti esistenti alla suddetta data.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore principale, il fideiussore può recedere dalla fideiussione senza che la Banca debba esercitare il recesso dal rapporto garantito, fermo restando l'obbligo del fideiussore di garantire il debito esistente alla data in cui il recesso medesimo è divenuto efficace, ivi compreso l'ammontare di assegni, ancora in circolazione, emessi dal debitore principale entro tale data.

Nel caso in cui l'operazione garantita sia a tempo determinato, il fideiussore non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a "Reclami di Fideuram S.p.A., P.le G. Douhet 31, 00143 Roma"
- per posta elettronica alla casella: reclami@fideuram.it
- per posta elettronica certificata (PEC) a: reclami@pec.fideuram.it,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" del sito internet della Banca.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca, per esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. Le "Guide e la modulistica relative all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami e risoluzione delle controversie.

LEGENDA FIDEIUSSIONE

Garante	È la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.
Debitore garantito	È la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca
Importo massimo garantito	È la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore garantito.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà tra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più Garanti del medesimo debitore garantito, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Regresso	È il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca.